



## **TRIBUNALE FEDERALE FIPAV**

### **COMUNICATO UFFICIALE N° 127 – 16 MAGGIO 2022**

Riunione del giorno 11 maggio 2022

68.21.22 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEL TESSERATO:

- **Sig. Nino Di Giacomo**

#### **IL TRIBUNALE FEDERALE**

Composto da:

- Avv. Massimo Rosi – Presidente
- Avv. Massimo Amato – Componente
- Avv. Andrea Varano – Componente estensore

nel procedimento disciplinare a carico di

- - **Nino DI GIACOMO**: *Per aver, in violazione dei doveri connessi alla sua carica di Presidente del CR FIPAV Sicilia ed in violazione dei principi di lealtà e correttezza, ex artt. 16, 51 e 55 Statuto FIPAV, 19 e 56 R.A.T., 1 e 5 Codice Etico FIPAV, 1 e 74 Reg. Giur., dato integrale diffusione ad una comunicazione ufficiale indirizzata dal Segretario Generale FIPAV al Presidente del CT FIPAV di Catania e solo per conoscenza al CR FIPAV Sicilia, utilizzando non un canale istituzionale bensì il proprio, personale, profilo Facebook, venendo così meno ai doveri di riservatezza e correttezza formale e sostanziale nella divulgazioni di corrispondenza ufficiale tra Organi Federali.*
- *Contestata l'aggravante di cui alla lettera A dell'art. 102 Reg. Giur.*

#### **OSSERVA**

Il presente procedimento trae origine dalla comunicazione presentata dal Segretario Generale FIPAV, il quale segnalava alla Procura federale il contegno tenuto dal tesserato Di Giacomo per avere lo stesso dato integrale diffusione ad una comunicazione ufficiale indirizzata dall'esponente al Presidente del CT FIPAV di Catania e solo per conoscenza



al CR FIPAV Sicilia, utilizzando non un canale istituzionale bensì il proprio, personale, profilo Facebook, venendo così meno ai doveri di riservatezza e correttezza formale e sostanziale nella divulgazione di corrispondenza ufficiale tra Organi Federali.

Ritenuti i fatti pacifici e documentati, la Procura Federale deferiva il sig. Di Giacomo dinanzi al Tribunale Federale il quale deliberava di procedere all'instaurazione del giudizio - da tenersi in modalità di videoconferenza a causa del perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid19 - convocando l'incolpato per il giorno 11/5/2022.

In tale sede, compariva il solo Procuratore Federale, avv. Giorgio Guarnaschelli, il quale rappresentava di aver fornito apposito consenso all'istanza di applicazione della pena su richiesta delle parti presentata dall'incolpato con memoria del 7/4/2022 individuando la sanzione dell'ammonizione con diffida.

Il Tribunale Federale ritiene non sussistano ragioni ostative alla declaratoria di efficacia dell'accordo raggiunto ritenendo, alla luce dell'esame degli atti e della documentazione acquisita, corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata

### **PQM**

dichiara l'efficacia dell'accordo di applicazione di sanzione su richiesta e pertanto applica al tesserato Nino Di Giacomo la sanzione dell'ammonizione con diffida.

Roma 16 Maggio 2022

F.to IL PRESIDENTE  
Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 16 maggio 2022